



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Urbanistica e sostenibilità
Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio

Oggetto: Comune di Prato - Conferenza Paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico tra la Regione Toscana e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Firenze, Pistoia e Prato, relativa alla verifica di conformazione del Piano Strutturale di Prato di cui alla lettera di convocazione prot. RT n. 246150 del 30/04/2024

2a Seduta – 13/03/2024

Il giorno 13/05/2024, sono riuniti in modalità videoconferenza sul link
<https://spaces.avayacloud.com/spaces/6149e5422dca18e23f6d55ba>

i seguenti membri in rappresentanza degli organi competenti, convocati con nota prot. RT n. 246150 del 30/04/2024.

per la **Regione Toscana**: Massimo Del Bono- titolare di incarico E.Q. “Toscana centro e centro nord” nel settore Sistema informativo e pianificazione del territorio, con funzioni di presidente delegato in base al decreto del dirigente del settore Sistema informativo e pianificazione del territorio n. 22686 del 24/10/2023, Andrea Biagini - funzionario del settore Sistema informativo e pianificazione del territorio, Domenico Bartolo Scrascia, - responsabile del Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggi, Beatrice Arrigo- titolare di incarico di E.Q. “gestione delle conferenze paesaggistiche e coordinamento tecnico dei progetti di paesaggio di cui al PIT/PPR“ nel settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Emanuela Loi, funzionaria del settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio;

per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Firenze, Pistoia e Prato**: Giuseppina Clausi - responsabile della tutela architettonica e paesaggistica del territorio interessato, delegata in base alla nota assunta al prot. reg. 155058 del 06/03/2024;

Alla riunione sono, inoltre, invitati e presenti:

per il **Comune di Prato**: Pamela Bracciotti- dirigente del servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile, Silvia Balli - responsabile PO “coordinamento atti di governo del territorio”, Catia Lenzi - funzionaria dell'Ufficio di piano, Vanessa Cencetti - funzionaria dell'Ufficio di piano, avv. Giacomo Muraca, consulente per gli aspetti giuridici;

La **Conferenza** avvia i propri lavori alle ore 9:37

DOCUMENTAZIONE OGGETTO DELLE VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA

Costituisce oggetto delle valutazioni della conferenza odierna la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Prato ed assunta al prot. RT n. 240184 del 24/04/2024, predisposta ad integrazione della documentazione precedentemente inviata a seguito delle richieste della prima seduta della Conferenza svoltasi in data 15/03/2024. L'elenco degli elaborati, associati all'impronta digitale HASH, costituenti la documentazione integrativa è contenuto nella nota sopracitata ed è costituito da:

ST_VI_1 – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico

ST_VI_2_CS – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro storico

ST_DISC_1 – Disciplina del territorio

Disciplina di piano - estratti:

Art. 10

Art. 20, punto 7, lettera b)

Art. 74, punto 3

Art.77, punto 3

RILIEVI DELLA CONFERENZA

RICOGNIZIONE DELLE AREE TUTELATE PER LEGGE AI SENSI DELL'ART.142 CO.1 DEL D.LGS 42/2004

Con riferimento al quadro vincolistico relativo alle aree tutelate per legge di cui all'art.142, c.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 (Codice), il Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia:

- richiamato quanto verbalizzato nell'ambito della 1^a seduta di Conferenza paesaggistica del 15/03/2024 (prot.0228166 del 17/04/2024);
- esaminata la documentazione trasmessa dal Comune con nota prot. 0240184 del 24/04/2024 a seguito delle risultanze della 1^a seduta sopra richiamata, nonché gli shapefile trasmessi con nota prot. 0265733 del 10/05/2024 e la nota di trasmissione dei codici Hash degli elaborati (prot 0268612 del 13/05/2024), e in particolare:

tavole

Tav. *ST_VI_1 – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico* [ST_VI_1.pdf.p7m]

[MD5: bd9d6617052090e022162adaf654f7ea]

ST_VI_2_CS – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico [ST_VI_2_CS.pdf.p7m]

[MD5: da8ed0729f4d25a9df8ce0518f867536]

shapefile

vinc_pae_lett_c_fiumi.shp [MD5: bdcfc5f8f38ff35330f418d996957d9e]

vinc_pae_lett_c_fiumi.shx [MD5: c28045b7da4685bdc093f840f54a3da7]

vinc_pae_lett_c_fiumi.cpg [MD5: ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d]

vinc_pae_lett_c_fiumi.dbf [MD5: f411beee0fc3d7c2ae0c924483b8315e]

vinc_pae_lett_c_fiumi.prj [MD5: 2a3e9f107f040a83e13c1f9f64869a16]

vinc_pae_lett_c_fiumi.qmd [MD5:3a19c76dd11990d3123b686684d23f69]

- richiamato che le modifiche ai sensi dell'art.5, c.4 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR interessano:
 - la rappresentazione del tratto di *Bisenzio* di cui al DM 29/01/1997;
 - la corretta rappresentazione dei limiti di cui alla DCR 95/1986 con l'eliminazione del tratto del *fosso Merdancione*, n.elenco ordine 101, nel territorio del Comune di Prato, già valutato in Conferenza art.21 di mero adeguamento al PIT-PPR della Variante al PS;
- tenuto conto che il Comune dichiara che i contenuti delle tavole e degli shapefile sopra richiamati sono allineati con quanto richiesto nelle fasi istruttorie della presente Conferenza Paesaggistica e tra loro coincidenti come contenuti e rappresentazioni cartografiche;

validano congiuntamente ai sensi dell'art.5, c.4 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR la diversa rappresentazione rispetto al PIT-PPR delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, c.1, lett. c) del Codice, anche ai fini dell'aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT-PPR ai sensi dell'art.21 della l.r. 65/2014.

Con riferimento alla proposta del Comune di irrilevanza ai fini paesaggistici di cui all'art.142, c.3 del Codice ai sensi dell'art.5, c.6 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR per la *Gora di Palasaccio (n.d'ordine 104 sexies, Elenco delle acque pubbliche FI - R.D. 3 dicembre 1922, GU n.81 del 07/04/1925)*, già oggetto di valutazione nell'ambito della Conferenza art.21 di mero adeguamento al PIT-PPR della Variante al PS, la Soprintendenza chiede chiarimenti in merito al suo tombamento.

Il Comune di Prato, in merito alla natura della gora e al suo tombamento nei tratti a nord delle Cascine di Tavola, illustra quanto segue:

- in seguito all'entrata in vigore della legge Galasso, nel 1988 la Provincia di Firenze (all'interno del quale rientrava allora il comune di Prato) realizza delle cartografie ricognitive dei tratti soggetti alla tutela paesaggistica e ai tratti esclusi secondo la DCR 95/1986. Si evidenzia che su tale mappa il vincolo paesaggistico sulla gora risulta rappresentato dalla declassata e non dalle mura cittadine;
- la gora risulta interamente tombata dalle mura cittadine fino alla Declassata già negli anni 60 (volo IGM 1963);
- con l'entrata in vigore della legge 319/1976, cosiddetta Legge Merli, e con la realizzazione dell'impianto di depurazione di Baciacavallo nella zona sud della città, dalla fine degli anni '70 la gora diventa parte del sistema fognario cittadino insieme alle altre gore Mazzoni e Bresci. Come si evince dalle foto aree storiche già dal 1978, con quest'intervento essa viene tombata in larga parte, deviata nel tratto a lato del depuratore stesso e a sud del depuratore viene utilizzata quale emissario dell'impianto per connettersi al lungo canale rettilineo appositamente realizzato per scaricare in Ombrone. Ai sensi e per gli effetti della legge 319/1976 con la DCC 86/1980, l'amministrazione deliberava che rispetto al sistema gorile cittadino dal Cavalciotto sino al depuratore di Baciacavallo (comprendente anche la gora in oggetto) si completasse l'opera già intrapresa di trasformazione delle stesse gore in pubbliche fognature;
- attualmente dunque l'unico tratto della gora del Palasaccio che ancora può essere considerato un corso d'acqua essendo fuori terra, all'incirca corrispondente al suo corso originario e non afferente al sistema fognario è quello di cui il comune di Prato propone il mantenimento, ovvero dalla Madonna del Guanto fino alla sua confluenza nel torrente Ombrone.

Dato il chiarimento e vista la documentazione trasmessa dal Comune con nota prot.0265733 del 10/05/2024, Regione Toscana – Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio e il Ministero della Cultura – Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia concordano sull'irrilevanza paesaggistica di cui all'art.142, c.3 del Codice per la *Gora di Palasaccio* relativamente al tratto come rappresentato nella tavola *ST_VI_1 – Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico* e nel correlato shp file. La Regione pertanto può procedere ai sensi dell'art.5, c.6 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, specificando che il vincolo continua ad operare fino all'efficacia della delibera di Consiglio regionale.

ESAME DEGLI ELABORATI DEL PIANO STRUTTURALE

La **Conferenza** procede all'esame della documentazione inviata e chiede al Comune di illustrare le integrazioni/modifiche apportate in risposta delle richieste della precedente seduta.

Tav. ST_DISC_1- Aree strategiche per la riqualificazione e rigenerazione urbana

Il **Comune** precisa che come richiesto dalla Regione è stato riportato graficamente il perimetro del Parco della Piana, così come definito a seguito dell'accordo di cui all'art. 42 della L.R. 65/2014.

La **Conferenza** prende atto positivamente delle integrazioni.

Tav. ST_DISC_1 - Aree appartenenti alla struttura ecosistemica e agroforestale del patrimonio territoriale

Con riferimento alla richiesta della Regione relativa all'area delimitata tra via Galcianese, viale Chang Zhou, l'abitato di Capezzana e via Olinto Nesi, ovvero *dotare l'area di una specifica disciplina di tutela dei valori*

ecosistemici riconosciuti che sia finalizzata alla salvaguardia della flora, della fauna e del paesaggio, alla ricostruzione ambientale, evitando la nuova edificazione, se non limitata alle attività/funzioni strettamente legate alla fruizione del parco, il Comune precisa di aver modificato l'art.77 della Disciplina di Piano.

La **Regione** prende atto delle integrazioni ma ritiene che la norma debba essere maggiormente prescrittiva sulle limitazioni alla nuova edificazione precisando che le attività ammesse devono essere pubbliche e strettamente integrate e funzionali alle attività del parco ed ai suoi valori paesaggistici e naturalistici.

La **Soprintendenza** concorda con la richiesta.

La **Conferenza** chiede di integrare la norma di cui all'art.77 della Disciplina specificando che i servizi di valenza territoriale devono essere pubblici e che la progettazione dovrà essere integrata e funzionale all'area a parco e ai suoi valori paesaggistici e naturalistici.

Area “strategica per la riqualificazione e rigenerazione urbana” ad ovest dell’Interporto, lungo il Bisenzio, in prossimità del nucleo di Gonfienti

Il **Comune**, in adempimento di quanto richiesto nella precedente seduta della Conferenza, precisa di aver escluso l'area dal perimetro del territorio urbanizzato e di averla identificata come ambito agricolo periurbano nella Tav. ST_DISC_1- Aree strategiche per la riqualificazione e rigenerazione urbana.

La **Soprintendenza** segnala che deve essere anche aggiornato l'art.72 in coerenza poiché il richiamo, con le modifiche apportate dal Comune, non è più coerente.

La **Conferenza** preso atto positivamente della modifica cartografica chiede di modificare l'art.72

Area ineditata tra via Liliana Rossi e via S.Martino per Galceti

In adempimento di quanto richiesto dalla Conferenza in merito all'integrazione della norme con prescrizioni rivolte al POC finalizzate alla tutela dei valori ecosistemici presenti, alla salvaguardia delle percezioni della collina ed alla limitazione delle possibilità di nuova edificazione, il Comune precisa di aver modificato/integrato l'art.74 della Disciplina di Piano.

La **Regione** prende atto delle integrazioni ma, ricordando che la richiesta era di "[...] garantire che a livello operativo e attuativo sia limitata la realizzazione di nuovi edifici, che sia evitata un'ulteriore frammentazione o saturazione degli abitati presenti e che vengano rispettati criteri volumetrici tali da garantire la percezione visiva attuale", ritiene che la norma del PS debba prevedere espressamente la tutela della visuali e delle percezioni verso la collina mediante indirizzi al POC per la verifica della localizzazione e delle altezze degli eventuali nuovi fabbricati attraverso la prescrizione di specifici studi di natura paesaggistica.

La **Soprintendenza** concorda con la richiesta.

La **Conferenza** chiede di integrare l'art.74 con le specifiche sopra indicate.

Rappresentazione e disciplina dei Beni culturali

Il **Comune** precisa che, con riferimento alle richieste della conferenza relative alla disciplina dei beni culturali, è stato modificato l'art.10 della Disciplina di Piano con la modifica del comma 2 e la completa riscrittura del comma 3 come segue:

2. Gli elaborati grafici del PS , ST_VI_1 - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico scala 1.15.000 e ST_VI_2_CS - Beni culturali, paesaggistici e rischio archeologico – Centro storico scala 1:2.0002, recepiscono, a puro titolo ricognitivo e non esaustivo, l'individuazione dei beni culturali immobili oggetto di specifica dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 42/2004 e i beni culturali ope legis. Tale ricognizione e perimetrazione assume carattere puramente indicativo e non esaustivo.

3. Relativamente ai beni tutelati con apposito provvedimento di tutela ai sensi dell'art. 13, anche per quanto concerne le effettive perimetrazioni, si rinvia alla notifica alla proprietà effettuata ai sensi di legge. Con riferimento ai beni culturali immobili ope legis si specifica che rientrano in tale categoria e sono quindi sottoposti alle tutele di cui alla parte II del Codice tutti i beni immobili di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs.

42/2004 in combinato disposto con l'art. 10 comma 5, fino alla verifica di cui all'art. 12 del medesimo Codice. Per tali ultimi beni le relative perimetrazioni devono comunque intendersi coincidenti con i limiti di proprietà. In ogni caso, per entrambe le categorie di beni immobili tutelati, resta altresì ferma la eventuale sopravvenienza di ulteriori vincoli e/o modifica di quelli esistenti.

La **Conferenza** prende atto e concorda con le modifiche apportate alla Disciplina. Per quanto riguarda la rappresentazione dei beni la Conferenza rileva che essa non risulta ancora aggiornata pertanto chiede che tali approfondimenti siano effettuati in tempi ragionevoli e comunque prima che venga adottato il nuovo Piano Operativo.

Il **Comune** concorda e, in attesa dell'aggiornamento del POC, si impegna ad adeguare il Q.C. del Piano Strutturale relativo ai beni culturali anche attraverso il ricorso all'art.21 della LR 65/2014 (aggiornamento Q.C.) prima dell'adozione del POC.

Individuazione e disciplina degli edifici di Archeologia industriale

Il **Comune** precisa che, in adempimento a quanto richiesto dalla Soprintendenza, il periodo “fatto salvo quanto autorizzato ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 in caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del medesimo Decreto Legislativo” è stato eliminato dall’art.20, punto 7, lettera b) della Disciplina di Piano, ed è stato sostituito con la dicitura “Relativamente agli interventi edilizi ed urbanistici ammessi, dovrà essere fatto salvo quanto autorizzato ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 in caso di immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del medesimo Decreto Legislativo.”

La **Conferenza** prende atto positivamente della modifica.

In relazione alla Disciplina del PS - Capo II Beni culturali e paesaggistici la **Soprintendenza** evidenzia la necessità integrare l'art.11 commi 7, 8 e 9, in quanto la dizione "trovano applicazione le specifiche disposizioni dell'elaborato 8B" è ridondante in quanto tali disposizioni risultano autonomamente cogenti dall'entrata in vigore del PIT-PPR. Occorre piuttosto precisare che tali indicazioni devono essere approfondite e declinate a livello comunale e pertanto si chiede che il combinato disposto dei commi 7, 8 e 9 prescriva che il PS recepisce le indicazioni del PIT-PPR relative ai beni paesaggistici indicando che il Piano Operativo dovrà declinare attraverso una disciplina paesaggistica specifica.

La **Soprintendenza** ritiene, inoltre, che l'art.11 comma 5 debba essere integrato alla luce delle validazioni effettuate nell'odierna conferenza in merito all'avvenuta esclusione dal vincolo in alcuni tratti del Bisenzio e della gora del Palasaccio.

Infine con riferimento all'art.20, comma 14 la Soprintendenza rileva che esso non è stato integrato, come precedentemente richiesto in adozione, con la precisazione che due dei parchi citati nella norma sono sottoposti a specifici provvedimenti di tutela (Parco storico delle Cascine di Tavola e Parco Liberazione e Pace), chiede quindi di integrare il comma con i corretti riferimenti.

Conclusioni

La **Regione Toscana** – Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio e il **Ministero della Cultura** – Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Prato e Pistoia - in riferimento al quadro vincolistico validano congiuntamente ai sensi dell’art.5, c.4 dell’Elaborato 8B del PIT-PPR la diversa rappresentazione rispetto al PIT-PPR delle aree di cui all’art.142, c.1, lett.c) del Codice, come riportate in narrativa, anche ai fini dell’aggiornamento del Quadro conoscitivo del PIT-PPR ai sensi dell’art. 21 della l.r. 65/2014.

La **Conferenza** fa propri i rilievi espressi da parte delle sue componenti istituzionali e sulla base della documentazione agli atti prodotta dal Comune di Prato e riportata in narrativa, alla luce dell’istruttoria condotta dalla Regione e dagli Organi ministeriali competenti, aggiorna i propri lavori in attesa dell’approvazione del PS

da parte del Comune secondo le indicazioni della Conferenza odierna e della successiva trasmissione degli elaborati.

La **Conferenza**, in considerazione delle ulteriori modifiche che il Comune apporterà ai documenti e agli elaborati del Piano Strutturale che saranno poi approvati dal Consiglio Comunale, richiede la trasmissione dei nuovi codici HASH dei documenti e degli elaborati costituenti il PS approvato, il cui elenco completo sarà allegato al verbale conclusivo della Conferenza.

A tal proposito la **Conferenza** ricorda che, ai sensi dell'art. 6, c.12 dell'Accordo MiC - Regione Toscana sottoscritto in data 17.05.2018 *“Resta fermo che la conformazione del solo Piano Strutturale o di sua variante non produce gli effetti di cui all’art. 143, commi 3 e 4 e dell’art. 146, comma 5 del Codice, e continua a trovare applicazione l’art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT, in quanto detto strumento di pianificazione territoriale non ha natura conformativa ai sensi dell’art. 92, comma 7, della L.R. n. 65/2014”*.

La **Conferenza**, infine da atto che la Regione procederà nuovamente a convocare la Conferenza paesaggistica a seguito della ricezione dell'atto di approvazione del PS comprensivo di tutti gli elaborati, integrati o modificati a seguito delle valutazioni e delle determinazioni espresse nella seduta odierna, ai fini della conclusione del procedimento di conformazione di cui all'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR.

La Conferenza conclude i propri lavori alle ore 12:13

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Toscana

arch. Massimo Del Bono _____

arch. Domenico Bartolo Scrascia _____

per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato

arch. Giuseppina Clausi _____